

PAC N.	2007 - 039
PROTOCOLLO N.	917 DEL 16.04.2007
MITTENTE	AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Dazi settore cereali (in vigore dal 16 aprile 2007).

Si comunicano i dazi in Euro per tonnellata, in vigore dal **16 aprile 2007**, at importazione prodotti di cui all'art.10 par.2 del Reg.to (CEE) n. 1784/2003 trasmessi dai Servizi della Commissione:

CODICI NC	DESCRIZIONE MERCE	DAZIO ALL'IMPORTAZIONE EURO/T (1)
1001 1000	FRUMENTO DI GRANO DURO	
	- DI ALTA QUALITA'	0,00
	- DI MEDIA QUALITA'	0,00
	- DI BASSA QUALITA'	0,00
ex 1001 9091	FRUMENTO GRANO TENERO DESTINATO ALLA SEMINA	0,00
ex 1001 9099	FRUMENTO GRANO TENERO DI QUALITA' ELEVATA, DIVERSO DA QUELLO DESTINATO ALLA SEMINA	0,00
1002 0000	SEGALA	0,00
1005 1090	GRANTURCO DESTINATO ALLA SEMINA DIVERSO DA QUELLO IBRIDO	16,39
1005 9000	GRANTURCO DIVERSO DA QUELLO DESTINATO ALLA SEMINA (2)	16,39
1007 0090	SORGO DA GRANELLA DIVERSO DA QUELLO IBRIDO DESTINATO ALLA SEMINA	0,00

(1) Per le merci che arrivano nella comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez (art.2, paragrafo 4, del Reg.to (CE) n.1249/96), l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
- 3 Euro/t, se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo, oppure
- 2 Euro/t, se il porto di scarico si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 Euro/t, se sono soddisfatte le condizioni fissate all'art.2, paragrafo 5, del Reg.to (CE) n.1249/96.

Il Direttore dell'Ufficio
Giorgio Angelini